

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI
SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001


TRA

- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna** con sede legale in Bologna, P.zza De' Calderini n. 2, avente C.F. 91291870375, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Alessandro Bonazzi;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara** con sede legale in Ferrara, Via Armari n. 18, avente C.F. 93072640381, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Gianfranco Gadda;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì** con sede legale in Forlì, Corso G. Mazzini n. 165, avente C. F. 92066750404, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Aride Missirolì;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena** con sede legale in Modena, Via Emilia Est n. 25, avente C.F. 94137830363, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Stefano Zanardi;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma** con sede legale in Parma, Viale Mentana n. 45, avente C.F. 92146780348, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Emanuele Favero;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza** con sede legale in Piacenza, Via San Siro n. 17, avente C.F. 91091200336, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Marco Dallagiovanna;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ravenna** con sede legale in Ravenna, Viale della Lirica n.15, avente C.F. 92067280393, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Gianandrea Facchini;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia** con sede legale in Reggio Emilia, Via R. Livatino n. 3, avente C. F. 91141130350, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Corrado Baldini;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini** con sede legale in Rimini, C.so D'Augusto 108, avente C.F. 91110520409, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente dott. Giuseppe Savioli,

congiuntamente indicate come le "Parti"

VISTO

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico in materia di Pubblico Impiego", con particolare riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare;

The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some of which are stylized and difficult to read. The signatures appear to be from the various professional orders mentioned in the text above.

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del DLgs n. 165 del 30/03/2001";
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI "Responsabilità Disciplinare";
- l'art. 58 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, istitutivo degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (da ora in avanti "l'Ufficio") e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- gli Ordini summenzionati hanno espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio;
- la scelta di gestire in via unificata l'Ufficio, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficienza, garantisce l'esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art.1 – istituzione dell'Ufficio unico competente per i procedimenti disciplinari

E' istituito tra le Parti l'Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari per gli Odcec di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

L'Ufficio è composto dai seguenti soggetti:

- a. dott. Stefano Ferri Commercialista ed Avvocato iscritto all'ODCEC di Reggio Emilia;
- b. dott. Andrea Monti Commercialista iscritto all'ODCEC di Bologna;
- c. dott. Nicola Ravaglia Commercialista iscritto all'ODCEC di Ravenna;

tutti esperti nella materia del diritto del lavoro e componenti della Commissione Diritto del Lavoro di ogni rispettivo Ordine territoriale.

La nomina di nuovi componenti o la sostituzione di quelli già indicati deve avvenire su proposta di uno degli enti aderenti con il consenso degli altri.

Art. 3 Compiti

All'Ufficio è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.

L'Ufficio gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali.

Art. 4 Spese di funzionamento









I componenti dell'Ufficio di Disciplina di cui al punto 2., verranno rimborsati delle spese sostenute per l'attuazione del mandato di cui alla presente convenzione .

Per l'operatività dell'Ufficio ciascun Ente mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari.

Art. 5 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata fino alla data del 31/12/2022.

..... li ,

Il Presidente dell'ODCEC di Bologna..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Ferrara..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Forlì..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Modena..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Parma..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Piacenza..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Ravenna..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Reggio Emilia..... 
Il Presidente dell'ODCEC di Rimini..... 